



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Sud Sardegna

AREA CONTABILE

Originale

DETERMINAZIONE NR. 256 DEL 24-09-2021
Numero settoriale: 26

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2021.**

Il Responsabile del Settore Finanziario

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021

Premesso che con:

- atto n.9 del 23.02.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- atto n.10 del 23.02.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio finanziario 2021/2023;
- atto n.20 del 23.02.2021, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando tra l'altro, ad ogni singolo responsabile di servizio titolare di P.O. le risorse finanziarie, umane e strumentali;

Visti:

- i successivi atti di variazione del bilancio;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 21.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Fondo Risorse decentrate anno 2021- Indirizzi per la costituzione Parte Variabile - Direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa", con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- il Comune di Pimentel ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibri di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile dell'area finanziaria;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una verifica straordinaria sulla correttezza dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per l'anno;

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, non sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **34.393,50**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **748,80**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € **891,00**;
- già a partire dall'anno 2019, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui

all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad **€ 2.205,68**;

- già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad **€ 136,34**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 31.909,28, di cui € 31.160,48 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale Sardegna n. 19 del 1997 per **€ 2.178,46**;

Ritenuto:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate all'incremento del trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 15 del contratto del 21 maggio 2018 e consentito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 34/2019, per **€ 10.000,00** (questo aumento, deliberato dalla G.C. con atto n. 6 del 28.01.2020, va computato nella spesa complessiva del personale e concorre a ridurre gli spazi assunzionali dell'Ente);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 64,74**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad **€ 449,00**;

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **13.184,50**;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 15.876,70, di cui € 2.178,46 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2021, pari a € **2.515,12**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 1.814,77;

Pertanto:

- ì l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 47.785,98, di cui € 29.009,05 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 31.214,73 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 31.214,73;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2021, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 29.009,05;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle PO;

Preso atto che il fondo 2021 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- ì il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 29.009,05;
- ì Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 43.456,09;
- ì il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2021 risulta **inferiore** al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	31.214,73	29.009,05
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019	26.723,04	36.723,04
Fondo Straordinario	617,37	617,37
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019	58.555,14	66.349,46
Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018)		10.000,00
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	33.366,16	31.160,48
Fondo variabile soggetta al limite	2.178,46	2.178,46
Risorse fondo prima delle decurtazioni	35.544,62	33.338,94
Decurtazioni 2011/2014	2.515,12	2.515,12
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	1.814,77	1.814,77

TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	31.214,73	29.009,05
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		29.009,05
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		748,80
Risorse variabili NON sottoposte al limite		13.698,24
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		43.456,09

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 12.150,66 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2021;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **43.456,09**;
5. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle

- vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **12.150,66**;
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi relativi agli incentivi per funzioni tecniche gravanti sul fondo nella parte variabile non soggette al limite, per l'importo di € **13.184,50**, già imputate nei vari capitoli di bilancio relativi ai lavori eseguiti;
 7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo relativi alle alte professionalità per un importo pari a € **449,00**;
 8. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari a € 617,38, con imputazione al capitolo 1831.7 del bilancio finanziario 2021-2023;
 9. di impegnare la somma disponibile totale di € **18.120,93 (totale fondo 43.456,09 –parte fondo progressioni economiche 9.324,75 –parte fondo indennità di comparto 2.825,91 –parte fondo incentivi per funzioni tecniche 13.184,50)**, come segue:
 - per € 15.493,47 al capitolo 1831.1 del bilancio finanziario 2021/2023“Fondo miglioramento efficienza” –impegni nn. 82 (45,42),118 (51,12),160 (51,12), 195 (56,71), 238 (39,78), 265 (39,78), 274 (56,76), 293 (51,12), 302 (15.101,66);
 - per € 2.178,46 al capitolo 1831.2 del bilancio finanziario 2021/2023“LR.19/97 “Fondo miglioramento efficienza” –impegno n. 306;
 - per € 449,00 al capitolo 1831.3 del bilancio finanziario 2021/2023“Fondo miglioramento efficienza –alte professionalità” –impegno n. 303;
 - di impegnare la somma totale di € 5.853,08 relativamente agli oneri riflessi sul fondo produttività anno 2021 come segue:
 - per € 4.205,84 al capitolo 1833.1 – impegni nn.83 (10,81), 119 (12,17), 161 (12,17), 196 (13,50), 237 (9,47), 266 (9,47), 275 (13,51), 294 (12,17), 304 (4.112,57), del bilancio finanziario 2021/2023“Oneri riflessi su trattamento accessorio”;
 - per € 1.540,28 al capitolo 1817.2 – impegni nn. 84 (3,86), 120 (4,35), 162 (4,35), 197 (4,82), 239 (3,39), 267 (3,38), 276 (4,83), 295 (4,35), 305 (1.506,95) del bilancio finanziario 2021/2023“Irap su trattamento accessorio”;
 10. Di prendere atto che la **somma disponibile e soggetta a contrattazione è pari a € 17.671,93**, al netto delle risorse per le alte professionalità pari a € 449,00 e a detrarre l'indennità di reperibilità totale dell'anno 2021 in sede di contrattazione decentrata;
 11. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
 12. Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
 13. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Pimentel, 24-09-2021

Il Responsabile del Settore
Eliana Manis

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).